



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2014.

N. 74 .

Data 15/05/2014

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole

Giugliano, li 14/05/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni

Giugliano, li 14/05/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L'anno duemilaquattordici , il giorno quindici del mese di maggio, alle ore 15,00, nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta **Decreto del Presidente della Repubblica**, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che con i commi dal 639 al 721 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta:

- IMU (Imposta Municipale Propria) – di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- TASI (tributo servizi indivisibili) – componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti) – componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

TENUTO CONTO della suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (tassa sul servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (tributo sui servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (disciplina generale TARI e TASI);
- commi da 707 a 721 IMU (imposta municipale propria).

VISTO, in particolare l'art. 1, comma 707 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha apportato all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 e ss.mm.ii., diverse modificazioni:

- l'applicazione dell'imposta municipale propria è fissata a regime al 2014;
- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del citato decreto;
- l'imposta non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- per i terreni agricoli il moltiplicatore, per il calcolo della base imponibile è pari a 75;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 nonché le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica: I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, in Legge 214/2011;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che il comma 13-bis dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. ha previsto: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*".

VISTI i decreti del 19 dicembre 2013 e del 13 febbraio 2014 del Ministro dell'Interno pubblicati rispettivamente sulla G. U. n. 302 del 27/12/2013 e n. 43 del 21/02/2014 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014 e successivamente al 30 aprile 2014, e con successivo decreto del 29 aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n.99 del 30/04/2014 nonché con il del D.L. 16/14 convertito, con modificazione ed integrazioni, in Legge n. 68/2014 è stato ulteriormente differito al **31 luglio 2014**.

VISTO il regolamento per l'applicazione del tributo IMU approvato nella stessa seduta.

VERIFICATO che l'art. 8, comma 7 del D.Lgs. 14.03.2011, n.23, individua quale organo competente il Consiglio Comunale, all'approvazione delle aliquote IMU da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 380, lett.f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 69 del 05/11/2013 con la quale venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2013

RITENUTO opportuno, per l'anno 2014, procedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni, nel seguente modo, rispettando il vincolo che la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI per ciascun tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alla diverse tipologie di immobile:

- ✓ **Aliquota: 5 (cinque) per mille** con una detrazione **pari a euro 200** per immobili adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7)
- ✓ **Aliquota: 10,6 per mille** per tutti gli altri immobili, intesi quelli non adibiti ad abitazione principale (seconde case), immobili appartenenti alle categorie catastali B,C,D, aree fabbricabili e terreni agricoli

PROPONE DI DELIBERARE

1. **di determinare per l'anno 2014**, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) come segue:
 - ✓ **Aliquota: 5 (cinque) per mille** con una detrazione **pari a euro 200** per immobili adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7)
 - ✓ **Aliquota: 10,6 per mille** per tutti gli altri immobili, intesi quelli non adibiti ad abitazione principale (seconde case), immobili appartenenti alle categorie catastali B,C,D, aree fabbricabili e terreni agricoli
2. **di dare atto** che tali aliquote decorrono dal **1° gennaio 2014**
3. **di dare atto** che l'aliquota è stata determinata rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in base alle diverse tipologie di immobile
4. **di disporre** che la presente deliberazione sarà inserita telematicamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione
5. **di disporre** che il presente atto acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul predetto sito
6. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione dell'imposta IMU si rimanda al regolamento approvato nella stessa seduta
7. **di disporre** che la presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1, lett e) del D.Lgs. 267/2000
8. **di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

**Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott. Gerardo D'Alterio**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art.42 del D.Lgs n. 267/00)

Letta la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs.267/00 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che il presente verbale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Girolamo Martino

P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno 20/05/2014 all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li, 20/05/2014

L'IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

U F F I C I O S E G R E T E R I A

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

Li, 20/05/2014

IL RESPONSABILE

Prot...47 del...20/05/2014

E S E C U T I V I T A ‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell'Ufficio Segreteria

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l'esecuzione:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Settore Servizi Finanziari | <input type="checkbox"/> Settore Polizia Municipale |
| <input type="checkbox"/> Settore Affari Istituzionali | <input type="checkbox"/> Settore Edilizia e Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Settore Assetto del Territorio | <input type="checkbox"/> Settore Ambiente |
| <input type="checkbox"/> Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA | <input type="checkbox"/> Settore Servizi Sociali-Istruzione-
Sport e Cultura |

Giugliano, li

Il Segretario Generale